

CODICE CONVENZIONE

Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923, n 2440.

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI

TRA

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a..... nato/a a, il
....., residente a in via, comune di
....., partita IVA codice fiscale, di
seguito denominato/a per brevità "**Cedente**"

Per le persone giuridiche/soggetto pubblico/ un condominio di unità abitative e/o di edifici:

..... con sede in, codice fiscale
....., Partita IVA rappresentata da
....., nato a, il, nella qualità di
....., di seguito denominato/a per brevità "**Cedente**"

e

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a..... nato/a a, il
....., residente a in via, comune di
....., partita IVA codice fiscale, di
seguito denominato/a per brevità "**Cessionario**"

Per le persone giuridiche/soggetto pubblico/ un condominio di unità abitative e/o di edifici:

..... con sede in, codice fiscale
....., Partita IVA rappresentata da
....., nato a, il, nella qualità di
....., di seguito denominato/a brevemente
"**Cessionario**"

Il Cedente e il Cessionario sono di seguito congiuntamente definiti "Parti" o ciascuno singolarmente "Parte".

DOCUMENTO DI SINTESI

(documento non obbligatorio da inserire solo nei casi in cui si rendano applicabili le disposizioni della Banca d'Italia)

DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/anno del gg/mm/aaaa

Le Parti concordano che questo Documento di Sintesi è parte integrante del contratto cui è unito. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

Condizioni economiche

Non è prevista, a carico del cedente, l'applicazione di commissioni o spese.

Agli adempimenti notarili sono applicate le relative tariffe professionali

PREMESSO CHE

- a) il Cedente ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 (di seguito denominato anche “GSE”) la Convenzione numero (allegata al presente atto *sub. AII. “A”* e di seguito denominata “Convenzione”), per il riconoscimento dell’incentivo ai sensi dell’art. 19 del Decreto 6 Luglio 2012(di seguito denominato anche “Incentivo”);
- b) la Convenzione attribuisce al Cedente il diritto a percepire l’Incentivo per tutta la durata della stessa;
- c) il Cessionario è un soggetto che opera
..... ed è interessato ad acquisire *pro soluto* / *pro solvendo* la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal Cedente verso il GSE derivanti dalla Convenzione:
- a garanzia di un finanziamento concluso trae.....in data.....identificato con il n.....*
 - a garanzia di una operazione finanziaria conclusa con il Cedente in data.....identificata con il n.....*
 - a parziale / totale compensazione di un debito del Cedente;*
 - a totale / parziale pagamento di un finanziamento contratto da terzi;*
 - a fronte di un atto di liberalità identificato.....*
 - altro.....*

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di cessione di crediti.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1. Con il presente atto, il Cedente cede *pro soluto* / *pro solvendo* al Cessionario, che accetta, tutti i crediti presenti e futuri al netto dei corrispettivi spettanti al GSE, come specificato dall’art. 6 della Convenzione fino a scadenza di quest’ultima;
- 2.2. Ai sensi dell’art. 1262 c.c. il Cedente consegna al Cessionario la Convenzione quale documento probatorio dei crediti oggetto di cessione.
- 2.3. La cessione di cui al superiore punto 2.1 viene effettuata:
- a garanzia di un finanziamento concluso trae.....in data.....identificato con il n.....*
 - a garanzia di una operazione finanziaria conclusa con il Cedente in data.....identificata con il n.....*
 - a parziale / totale compensazione di un debito del Cedente;*
 - a totale / parziale pagamento di un finanziamento contratto da terzi;*
 - a fronte di un atto di liberalità identificato*;
 - altro.....*

Art. 3 – Dichiarazioni e garanzie

- 3.1. Il Cedente dichiara che i crediti ceduti sono nella sua piena titolarità e disponibilità e non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura.
- 3.2. Il Cessionario prende atto e accetta che:
- l’adempimento da parte del GSE delle obbligazioni di pagamento dei crediti ceduti è subordinata, anche in ipotesi di ulteriore cessione dei crediti da parte del Cessionario a beneficio di terzi, all’osservanza delle condizioni elencate in Convenzione;
 - l’accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre al Cedente.
- 3.3. Il Cessionario dichiara altresì di conoscere che:
- i crediti ceduti derivano dal riconoscimento al Cedente dell’Incentivo ai sensi dell’art. 19 del Decreto 6 Luglio 2012 , meglio individuato in Convenzione;

Art. 4 – Pagamenti

- 4.1. Fermo quanto previsto dalla Convenzione, i crediti ceduti dovranno essere pagati dal GSE, mediante bonifico bancario, su espressa indicazione del Cessionario, sul conto corrente intestato a
IBAN.....
- 4.2. E' facoltà del Cessionario poter modificare, esclusivamente mediante comunicazione al GSE con lettera raccomandata A/R, il conto corrente sul quale dovranno essere pagati i crediti.

Art. 5 – Retrocessione dei crediti

- 5.1. L'eventuale retrocessione dei crediti residui al Cedente, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita per qualsiasi causa dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati in Convenzione.
- 5.2. Il Cedente e il Cessionario prendono atto ed accettano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, che alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE in caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Art. 6 – Spese ed oneri fiscali

- 6.1. Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del.....
- 6.2. Le Parti dichiarano che ai fini fiscali la presente cessione è stipulata a garanzia di un credito pari a.....(*facoltativo*).

Art. 7 – Legge applicabile e foro competente

- 7.1. Il presente atto di cessione e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla legge italiana.
- 7.2. Il foro di è competente in via esclusiva per la risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente atto di cessione di crediti o comunque ad esso collegata o connessa, ogni altro foro escluso.

Art. 8 – Comunicazioni

- 8.1. Ogni comunicazione, inerente al presente atto di cessione dei crediti, dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere inviata:

con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:

Se diretta al Cedente: in, (....), Via
..... n., nella persona del
.....;

Se diretta al Cessionario: in, (....), Via
....., n....., nella persona del

Se diretta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.: in Viale Maresciallo Pilsudski n.92,
00197 Roma.

ovvero a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

Cessionario: (*inserire indirizzo posta elettronica*).....

Cedente: (*inserire indirizzo posta elettronica*).....

- 8.2. Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data di ricezione.

Art. 9 – Notifica della cessione

- 9.1. Il presente atto di cessione verrà notificato al GSE, a tutti gli effetti di legge, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel testo che qui si allega sub All.“B”.
- 9.2. Al suddetto testo dovrà essere allegata copia della Convenzione ed eventuali allegati richiesti dal GSE.

Art. 10 – Efficacia della cessione

- 10.1. Le Parti concordano che il presente atto è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di quest'ultimo;
- 10.2. Le Parti autorizzano il GSE ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi riportati al paragrafo 8.1 del presente atto.

Data

[Firme autenticate dal Notaio]

Firma del Cedente

Firma del Cessionario

Il Cessionario approva specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile e delle disposizioni emanate dalle Autorità Creditizie le seguenti clausole:

- **Art. 3.3. (condizioni per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento dei crediti ceduti);**
- **Art. 5.2. (limitazione di responsabilità);**
- **Art. 7 (foro competente);**
- **Art 10 (efficacia della cessione).**

[Firme autenticate dal Notaio]

Firma del Cessionario
